



Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio II - Risorse finanziarie, Politiche formative e Fondi europei


L'organizzazione e la gestione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro

Palermo 26 settembre 2017 I.T.E.T "Pio La Torre"

Margherita Carastro
USR-Sicilia

Organizzazione e gestione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro

- L'organizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;
- la sicurezza degli alunni in alternanza;
- la funzione tutoriale;
- le criticità emerse in fase di monitoraggio;
- il ruolo del dirigente scolastico nella gestione amministrativa dell'ASL;
- la gestione finanziaria;
- la rendicontazione.



Aziende, enti, associazioni con cui è possibile stipulare convenzioni per l'Alternanza Scuola-Lavoro

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
- Ordini professionali;
- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.



capacità strutturali

capacità tecnologiche

capacità organizzative

Aziende, enti, associazioni con cui è possibile stipulare convenzioni per Alternanza Scuola-Lavoro

Non è possibile effettuare convenzioni con singoli professionisti

Le attività di ASL presso studi professionali vanno effettuate previa convenzione stipulata con gli ordini professionali o con le associazioni di categoria

Attività di Alternanza presso gli enti riconosciuti dal CONI

- Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro vanno co-progettate dalla scuola in collaborazione con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- Gli allievi vanno inseriti negli ambienti di lavoro che caratterizzano l'ente, programmando un affiancamento operativo delle figure professionali che vi operano;
- Di norma la semplice pratica sportiva non può essere considerata come Alternanza Scuola-Lavoro (fanno eccezione gli atleti di talento).

Atleti di talento

Rientrano nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro le attività sportive degli atleti di talento, «dotati di un potenziale per sviluppare una carriera sportiva d'*élite*, con la possibilità di perfezionare in futuro più o meno prossimo un contratto professionale»

Esempi

- Rappresentanti delle nazionali partecipanti a competizioni internazionali;
- Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 12 posti della classifica nazionale di categoria giovanile;
- Atleti delle Società degli sport professionisti di squadra di cui alla legge 91/1981 che partecipano ai seguenti campionati: Calcio (serie A, serie B, Lega Pro, Primavera, Under 17 serie A e B, Berretti); Basket (A1/Under 20 élite, Under 20 eccellenza);
- Studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici;
- Studenti riconosciuti “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.

Attività di Alternanza con enti che operano nel settore musicale

- Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro vanno realizzate sulla base di convenzioni stipulate con enti pubblici e privati operanti nel settore musicale;
- gli allievi vanno inseriti negli ambienti di lavoro che caratterizzano l'ente, programmando un affiancamento operativo con le figure professionali che vi operano;
- l'attività concertistica può essere riconosciuta ai fini dell'Alternanza Scuola-Lavoro solo per gli allievi dotati di talento e con concrete possibilità di sviluppare una carriera professionale in campo musicale.

Alternanza Scuola-Lavoro per studenti che ripetono la classe

Caso I

Uno studente ripete nell'a.s. 2017/2018 la classe quinta, pertanto durante il terzo e il quarto anno non ha partecipato alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro in quanto ancora non obbligatorie. Lo studente deve assolvere all'obbligo dell'Alternanza Scuola-Lavoro (L. 107/2015)?

Il Consiglio di Classe deve organizzare idonee iniziative di sostegno didattico stabilendo un numero di ore aggiuntivo rispetto al resto della classe, in modo tale da far acquisire le competenze utili ai fini del riallineamento con la classe.

Lo studente deve, comunque, effettuare la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alternanza scuola lavoro per studenti che ripetono la classe

Caso II

Uno studente ripete nell'a.s. 2017/2018 la classe terza avendo già partecipato per un certo numero di ore alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro nell'anno precedente. L'allievo può essere esentato dalla partecipazione ad una parte del percorso formativo di Alternanza Scuola-Lavoro?

Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e D.P.R. n. 122/2009 e successive modifiche e integrazioni), uno studente che ripete l'anno è tenuto a svolgere l'intero percorso formativo quindi deve ripetere anche il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro.

Può, tuttavia, essere riconosciuta l'acquisizione di certificazioni conseguite che hanno validità permanente o pluriennale. (esempio: il corso sulla sicurezza).

Analogo ragionamento vale per gli alunni di quarto anno.

Sicurezza degli allievi

Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro sono attuate sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica. (art. 1 comma 2 D.Lgs. 77/2005)

Le attività di Alternanza non costituiscono dei rapporti di Lavoro (art. 1 comma 2 D.Lgs. 77/2005)

L'istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'Alternanza Scuola-Lavoro, ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione e a garantire le misure di informazione/formazione.

La scuola deve assicurare una formazione sulla sicurezza della durata adeguata al livello di rischio aziendale (8 ore basso, 12 medio, 16 alto ex art. 37 D.Lgs. 81/2008). Le istituzioni scolastiche devono, inoltre, verificare che l'azienda fornisca un'adeguata formazione specifica sui propri rischi aziendali.

L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di Alternanza Scuola – Lavoro ricade sul Dirigente Scolastico.

Regime assicurativo della trattazione degli eventi lesivi occorsi agli studenti impegnati Attività di Alternanza Scuola-Lavoro (circ. INAIL n. 44 del 21/11/2016)

Gli studenti della scuola secondaria statale impegnati in ambito scolastico nei percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro sono assicurati gratuitamente presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione INAIL per le scuole non statali è corrisposta a seguito del versamento di un premio.

Indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di Alternanza Scuola-Lavoro

Occorre distinguere tra:

- 1) **eventi verificatisi nell'ambito scolastico vero e proprio**, indennizzabili solo se avvenuti durante esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, attività di educazione fisica nella scuola secondaria, attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori, viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo;
- 2) **eventi occorsi durante i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro**, indennizzabili in analogia con quanto avviene con i lavoratori.

Infortuni in Itinere

(circ. INAIL n. 44 del 21/11/2016)

Sono tutelati gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro, in quanto tale percorso è organizzativamente e teleologicamente riconducibile all'attività protetta svolta durante l'esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro, così come previsto nell'ambito del progetto educativo.

Non è, invece, tutelabile l'infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa.



Responsabilità civile

Assicurazione INAIL non copre i danni da responsabilità civile verso terzi.

Si consiglia la stipula di assicurazioni integrative in grado di coprire i danni da responsabilità civile. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'Alternanza.

Si consiglia la stipula di assicurazioni integrative in grado di coprire gli infortuni in itinere.

I premi assicurativi possono essere pagati con i fondi dedicati all'Alternanza Scuola-Lavoro.



Dispositivi di protezione individuale

- L'obbligo di dotare gli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro di dispositivi di protezione individuale ricade sulla struttura ospitante;
- Resta salva la possibilità di concordare nella Convenzione il soggetto a carico del quale rimane l'onere economico della relativa spesa.



Sorveglianza sanitaria

Gli allievi durante le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, ai fini della sicurezza, sono equiparati a lavoratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08.

Gli studenti minorenni in Alternanza Scuola-Lavoro non acquistano mai la qualifica giuridica di "lavoratore minore" (Per i lavoratori minori la visita medica presuntiva è sempre obbligatoria), pertanto ai fini dell'obbligatorietà della visita medica gli studenti vanno equiparati ai lavoratori maggiorenni.

L'azienda ospitante deve effettuare la valutazione dei rischi e verificare se le operazioni compiute dallo studente e il tempo di esposizione (giornaliera e complessiva) sono tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria.

Tale valutazione va fatta tenendo conto della normativa vigente e dell'esperienza maturata dall'azienda in merito ai propri rischi, in considerazione dei compiti lavorativi che vengono richiesti agli stagisti (affiancamento e non svolgimento diretto) e della limitata permanenza degli allievi sede aziendale.

«*Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*» edizione 2013, a cura dell'INAIL e del MIUR.

Studenti minorenni frequentanti attività di Alternanza Scuola-Lavoro

La legge 17 ottobre 1967, n.977, che tratta della "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti", si riferisce espressamente ai casi in cui esiste un rapporto di lavoro (es. apprendistato), condizione che non sussiste per gli studenti in Alternanza.

In ogni caso i ragazzi in Alternanza non possono essere impegnati nelle ore notturne.

Presenza dei tutor scolastici durante lo stage

- Non è prevista la presenza obbligatoria del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività di alternanza;
- La presenza del tutor scolastico in azienda durante lo stage va comunque concordata in fase di stipula delle convenzioni e/o di co-progettazione scuola-azienda;
- Il tutor scolastico deve in ogni caso assistere e guidare lo studente nei percorsi di Alternanza, verificarne il corretto svolgimento e mantenere i contatti con il tutor aziendale;
- Il tutor scolastico deve attenzionare le problematiche connesse con la sicurezza nei luoghi in cui si svolge lo stage (ricopre il ruolo di preposto);
- Il tutor scolastico in collaborazione con docenti del Consiglio di Classe deve accompagnare gli studenti durante gli spostamenti dalla scuola all'azienda.

Attività di Alternanza Scuola-Lavoro che prevedono viaggi o soggiorni presso strutture ricettive o navi da crociera

Al fine del raggiungimento del monte ore previsto per l'Alternanza Scuola-Lavoro, non possono essere conteggiate le ore di viaggio e le ore di riposo presso le strutture ricettive.

Vanno conteggiate le ore che gli studenti eventualmente svolgono prima della partenza in preparazione dello stage e le ore svolte al rientro per rielaborare l'esperienza formativa (ad es. attività svolte a scuola sotto la guida dei docenti oppure di studio autonomo finalizzate alla realizzazione di un project-work).

Il nuovo Esame di Stato - a decorrere dall'a.s. 2018/2019 (D.Lgs.62/2017 art. 13 c.2-C)

- È ammesso all'Esame di Stato la studentessa o lo studente che abbia svolto le attività di Alternanza Scuola-Lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.
- I candidati esterni dovranno certificare lo svolgimento di attività assimilabili all'Alternanza Scuola-Lavoro.



Aspetti emersi dai monitoraggi dell'USR di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro

- Gli studenti ritengono la durata dei percorsi adeguata e che i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro consentono loro di acquisire competenze utili per l'ingresso nel mondo del lavoro e che favoriscono l'acquisizione di capacità comunicative e relazionali;
- Gli studenti mostrano un comportamento corretto e rispettoso delle regole;
- Gli studenti si sentono adeguatamente guidati sia dai tutor scolastici che da quelli aziendali e quasi sempre si inseriscono positivamente nel contesto lavorativo e stabiliscono un buon rapporto con il tutor aziendale;
- Gli studenti lamentano lo scarso coinvolgimento dei docenti del Consiglio di Classe.

A parte qualche Consiglio di Classe particolarmente illuminato e motivante, la maggior parte dei docenti sembra non cogliere appieno l'opportunità e l'importanza formativa della nuova metodologia dell'Alternanza Scuola-Lavoro.

Le azioni dell'USR – Sicilia

- **Stipula Protocolli ASL;**
- **Monitoraggi dei Progetti ASL e raccolta delle rendicontazioni finanziarie;**
- **Monitoraggi specifici (disabili, alunni in regime di restrizione, alunni stranieri);**
- **Raccolta buone pratiche;**
- **Supporto alle istituzioni scolastiche sui progetti di ASL;**
- **Coordinamento delle azioni a supporto dell'ASL a livello territoriale.**

Gruppo di lavoro Alternanza Scuola-Lavoro USR- Sicilia

Ufficio II Risorse Finanziarie- Politiche Formative - Fondi Europei

- Raffaele Zarbo tel. 0916909213 e-mail raffaele.zarbo.ag@istruzione.it
(Dirigente Ufficio)
- Filippo Ciancio tel. 0916909268 e-mail filippo.ciancio2@istruzione.it
(Dirigente Tecnico)
- Margherita Carastro tel. 0916909243 e-mail margherita.carastro@istruzione.it
(Vicario del Dirigente)
- Ferdinando Sarro tel. 0916909214 e-mail ferdinando.sarro@istruzione.it
(Funzionario)

Docenti Utilizzati sui Progetti nazionali per l'area dell'Alternanza scuola lavoro

- Francesco Coppola tel. 0916909234 e-mail francesco.coppola@istruzione.it
- Loredana Giudice tel. 0916909275 e-mail loredana.giudice@istruzione.it
- Leonardo Pirrello tel. 0916909258 e-mail leonardo.pirrello@istruzione.it
- Ignazio Testoni tel. 0916909260 e-mail ignazio.testoni@istruzione.it